

A. S. 1120

All'articolo 4, dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

- 9-bis. Al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 9, comma 2, dopo la lettera I) sono inserite le seguenti:
- "m) svolgere funzioni di studio e di consulenza con specifico riferimento a progetti normativi, alla risoluzione delle problematiche connesse con l'accesso al mercato dell'autotrasporto e alla professione di autotrasportatore;
- n) verificare l'adeguatezza e regolarità delle imprese iscritte, in relazione alle modalità concrete di svolgimento dell'attività economica ed alla congruità fra il parco veicolare e il numero dei dipendenti autisti, nonché alla regolarità della copertura assicurativa dei veicoli, anche mediante l'utilizzazione dei dati presenti nel CED presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dei collegamenti telematici fra i sistemi informativi dell'I.N.A.I.L., dell'I.N.P.S. e delle camere di commercio;
- o) svolgere attività di controllo sulle imprese iscritte, al fine di garantime la perdurante e continua rispondenza ai requisiti previsti per l'esercizio della professione come definiti ai sensi del regolamento (CE) 1071 del 2009.";

b) all'articolo 10:

- la lettera f) è sostituita dalla seguente:"f) un rappresentante per ciascuna delle associazioni di categoria degli autotrasportatori, nonché un rappresentante per ciascuna delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute dal Ministero competente ai sensi delle vigenti disposizioni, che abbiano i seguenti requisiti:
 - 1) ordinamento interno a base democratica, sancito dallo statuto,
 - 2) potere di rappresentanza, risultante in modo esplicito dallo statuto, della categoria degli autotrasportatori, con esclusione di contemporanea rappresentanza di categorie aventi interessi contrapposti,
 - 3) anzianità di costituzione, avvenuta con atto notarile, di almeno cinque anni, durante i quali siano state date, in maniera continuativa, anche a livello provinciale, manifestazioni di attività svolte nell'interesse professionale della categoria,
 - 4) non meno di cinquecento imprese iscritte a livello nazionale, ovvero imprese iscritte con un totale di veicoli aventi massa complessiva non inferiore a ventimila tonnellate,
 - 5) organizzazione periferica comprovata con proprie sedi in almeno venti circoscrizioni provinciali,
 - 6) firmataria, nel corso degli ultimi dieci anni, di rinnovi del contratto collettivo nazionale di lavoro logistica, trasporto merci e spedizione,
 - 7) rappresentata in seno al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, direttamente o per il tramite delle Confederazioni alle quali aderisce.";
- 2) la lettera g) è soppressa;

9-ter. Le nuove funzioni attribuite al Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori, di cui all'articolo 9, comma 2, lettere m), n), o) del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, trovano copertura nell'ambito delle risorse finanziarie di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 134 ovvero le stesse sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

9-quater. All'articolo 105, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la lettera h) è soppressa. Le funzioni relative alla cura e alla gestione degli Albi provinciali degli autotrasportatori di cose per conto di terzi sono svolte dagli Uffici periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le risorse umane disponibili a legislazione vigente. Entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le funzioni di cui al presente comma sono trasferite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, comprese le relative risorse finanziarie da destinare al funzionamento degli Uffici. Fino a tale data, le predette funzioni di cura e di gestione degli Albi provinciali sono esercitate, in via transitoria, dalle Provincie.">>>.

Conseguentemente:

all'articolo 6 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 21, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: "c) l'articolo 111, comma 3, primo periodo, è sostituito dal seguente: "La variazione della riserva sinistri relativa ai contratti di assicurazione dei rami danni, per la parte riferibile alla componente di lungo periodo, è deducibile in quote costanti nell'esercizio in cui è iscritta in bilancio e nei quattro successivi.";
- b) al comma 22, dopo le parole "alle rettifiche di valore" sono inserite le seguenti: "e alle variazioni della riserva sinistri relativa ai contratti di assicurazione dei rami danni".
- c) dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:
 - "22-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 2 dell'articolo 54, al terzo periodo, le parole: "e comunque con un minimo di otto anni e un massimo di quindici se lo stesso ha per oggetto beni immobili" sono sostituite con le seguenti: "; in caso di beni immobili, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni. ";
 - b) al comma 7 dell'articolo 102, al secondo periodo, le parole: "ai due terzi" sono sostituite dalle seguenti: "alla metà" e le parole: "in caso di beni immobili, qualora l'applicazione della regola di cui al periodo precedente determini un risultato inferiore a undici anni ovvero superiore a diciotto anni, la deduzione è ammessa per un periodo, rispettivamente, non inferiore a undici anni ovvero pari almeno a diciotto anni." sono sostituite dalle seguenti: "in caso di beni immobili, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni.";
 - 22-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano ai contratti di locazione finanziaria stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
 - 22-quater. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 40, comma 1-bis, in fine, sono aggiunte le parole: "e le cessioni, da parte

degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili strumentali, anche da costruire ed ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;"

b) dopo l'articolo 8 della tariffa, parte prima, è inserito il seguente:

"Art. 8-bis

1. Atti relativi alle cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili strumentali, anche da costruire ed ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

4.per cento

NOTE

I) Per le cessioni di cui al comma I l'imposta si applica sul corrispettivo pattuito per la cessione aumentato della quota capitale compresa nei canoni ancora da pagare oltre al prezzo di riscatto.".

22-quinques. Ai fini della semplificazione e della perequazione del trattamento impositivo dell'imposta provinciale di trascrizione nel leasing finanziario, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6 dell'articolo 56, primo periodo, dopo la parola "commercio" sono inserite le seguenti: "nonché le cessioni degli stessi a seguito di esercizio di riscatto da parte del locatario a titolo di locazione finanziaria".

22-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 22-quater e 22-quinques si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2014.

22-septies. All'articolo 2, comma 55, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole "relative a svalutazioni di crediti" sono sostituite dalle seguenti "relative a svalutazioni e perdite su crediti";
- b) dopo le parole "decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917" sono aggiunte le seguenti "ovvero alle rettifiche di valore nette per deterioramento dei crediti non ancora dedotte dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive ai sensi degli articoli 6, comma 1, lettera c-bis) e 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446" e
- c) dopo le parole "i cui componenti negativi sono deducibili in più periodi d'imposta ai fini delle imposte sui redditi" sono aggiunte le seguenti "e dell'imposta regionale sulle attività produttive".

22-octies. Dopo il comma 56-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è aggiunto il seguente: "56-bis1. Qualora dalla dichiarazione dell'IRAP emerga un valore della produzione netta negativo, la quota delle attività per imposte anticipate di cui al comma 55 che si riferisce ai componenti negativi di cui al medesimo comma che hanno concorso alla formazione del valore della produzione netta negativo, è trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive in cui viene rilevato il valore della produzione netta negativo di cui al presente comma. ".

22-novies. All'articolo 2, comma 56-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole "55, 56 e 56-bis" sono sostituite dalle seguenti "55, 56, 56-bis e 56-bis1".

22-decies. All'articolo 2, commi 57 e 58, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, dopo le parole "56-bis" sono aggiunte le seguenti ", 56-bis1".

22-undecies. Le disposizioni di cui ai commi da 22-septies a 22-decies si applicano dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013.".

all'articolo 7:

- a) al comma 3, le parole "250 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "275 milioni";
- b) il comma 6 è sostituito dal seguente:
- "6. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e, nel limite di un milione di euro, per le finalità di cui all'articolo 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché per fare fronte all'eccezionale necessità di risorse finanziarie da destinare ai lavoratori socialmente utili e a quelli di pubblica utilità della Regione Calabria e altresì ai lavoratori di cui alla legge della Regione Calabria 13 giugno 2008, n. 15, è autorizzata la spesa di 110 milioni di euro per l'anno 2014."

all'articolo 9, apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 20, le parole: «107.631.245 euro», sono sostituite dalle seguenti: «27.631.245 euro»;
- b) aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«27-bis. In favore dei policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, è disposto, a titolo di concorso statale al finanziamento degli oneri connessi allo svolgimento delle attività strumentali necessarie al perseguimento dei fini istituzionali da parte dei soggetti di cui al citato articolo 8, comma 1, il finanziamento di 50 milioni di euro per l'anno 2014 e di 35 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2015 al 2024, la cui erogazione è subordinata alla sottoscrizione dei protocolli d'intesa, tra le singole università e la regione interessata, comprensivi della definitiva regolazione condivisa di eventuali contenziosi pregressi. Il riparto del predetto importo tra i policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali è stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute.

27-ter. E' rifinanziata per l'anno 2014, per l'importo di 30 milioni di euro, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 33, della legge 12 novembre 2011, n. 183.».

27-quater. Il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 312,3 milioni per l'anno 2014, di 290 milioni per l'anno 2015 e di 65 milioni a decorre dall'anno 2016.

all'articolo 13, comma 15, dopo le parole: "escluse quelle destinate al finanziamento corrente del servizio sanitario nazionale" aggiungere le seguenti: ", delle politiche sociali e per le non autosufficienze"

all'articolo 17, dopo il comma 7 inserire il seguente:

"7-bis. Al comma 20 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "e dell'1,5 per mille, a decorrere dal 2013" sono sostituite dalle seguenti: "dell'1,5 per mille, per il 2013, e 2 per mille, a decorrere dal 2014".

all'articolo 17, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4:

alla lettera a) sostituire le parole: 500 milioni di euro con le seguenti: 174 milioni di euro e le parole "300 milioni di euro" con le parole "294,5 milioni di euro";

alla lettera b) sostituire le parole: 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 con le seguenti: 47 milioni di euro per l'anno 2014 e 197 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

b) Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: 5-bis. Per l'anno 2014 la riduzione di cui ai commi 4 e 5 non si applica al credito d'imposta relativo all'agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori, di cui all'elenco 2 allegato alla presente legge.

all'articolo 18, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

"24-bis. Al comma 3 dell'articolo 14 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, le parole "2013" e "2014" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "2014" e "2015". Conseguentemente il secondo periodo del predetto comma è soppresso.

24-ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da adottare entro il 31 dicembre 2016, è disposto, per il periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, l'aumento dell'aliquota dell'accisa-sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 220 milioni di euro per l'anno 2017 ed a 199 milioni di euro per l'anno 2018. Il provvedimento è efficace dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia.

24-quater. Ai fini del riassetto economico e finanziario dei soggetti in amministrazione straordinaria, gli interventi di sostegno disposti dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi non concorrono alla formazione del reddito dei medesimi soggetti.

24-quinquies. L'efficacia delle disposizioni del comma 1 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

24-sexies. All'articolo 188-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Tale percentuale è maggiorata o ridotta in misura pari allo scostamento percentuale medio annuale registrato fra le due valute ed è stabilita con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro il 15 febbraio di ciascun anno, su conforme parere della Banca d'Italia.".

24-septies. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

24-octies. Nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e delle relative sanzioni penali ed amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, nell'art.21-bis, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

- "1. Nell'ambito di un programma della durata di sei anni, a decorrere dal 1°-gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2019, è stabilita una accisa ridotta secondo le aliquote di seguito indicate, applicabile alle emulsioni stabilizzate idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione, anche prodotte dal medesimo soggetto che le utilizza per i medesimi impieghi limitatamente ai quantitativi necessari al suo fabbisogno:
- a) emulsione stabilizzata di gasolio con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso:
 - 1) usata come carburante: euro 374,67 per mille litri;
 - 2) usata come combustibile per riscaldamento: euro 245,16 per mille litri;
- b) emulsione di olio combustibile denso ATZ con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso:
 - 1) usata come combustibile per riscaldamento: euro 99,32 per mille chilogrammi;
 - 2) per uso industriale: euro 41,69 per mille chilogrammi;
- c) emulsione di olio combustibile denso BTZ con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso:
 - 1) usata come combustibile per riscaldamento: euro 29,52 per mille chilogrammi;
 - 2) per uso industriale: euro 20,84 per mille chilogrammi.

24-novies. L'efficacia della disposizione di cui al comma 24-octies è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea.".

Conseguentemente,

all'elenco 1 è soppressa la seguente finalità: «Policlinici universitari e strutture ospedaliere (articolo 33, commi 32 e 33, della legge 12 novembre 2011, n. 183)».

All'articolo 17, aggiungere in fine il seguente comma:

7-bis. A partire dall'anno d'imposta 2014, sono abrogate le agevolazioni fiscali e i crediti di imposta, con la conseguente cancellazione dei relativi stanziamenti iscritti in bilancio, di cui alle seguenti disposizioni normative:

- a) articolo 41 del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito con la legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni;
- b) articolo 1, comma 386, lettera a), della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni;
- c) articolo 3, commi da 1 a 4, del decreto legge 10 febbraio 2009, n.5, convertito con legge 9 aprile 2009, n.33, e successive modificazioni;
- d) articolo 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni;
- e) articolo 68, commi 6-bis e 6-ter, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917.

Conseguentemente:

1) all'allegato elenco n. 2, eliminare la seguente voce: Legge 27 dicembre 1997, n. 449, articolo 5;

Il govern

Livery Mariela

14.2000







DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO UFFICIO III

Al Ufficio Coordinamento Legislativo Ufficio Legislativo Economia

Roma, 22 NOV. 2013

Prot. N. 0096646/2013

Rif. Prot. Entrata N.

Risposta a nota n

All.

e, p. c.: Al Ufficio Legislativo Finanze **SEDE**

OGGETTO: A.S. 1120. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014). Minimax.

Sono state esaminate le proposte normative del Governo diretta ad apportare modifiche ad alcuni articoli del provvedimento in oggetto, pervenute per le vie brevi.

Al riguardo, con riferimento all'emedamento in oggetto, si restituisce positivamente verificata la relazione tecnica allegata.

Da ultimo, si conferma la necessità di correggere il refuso già segnalato per le vie brevi modificando, all'articolo 17, comma 4, l'importo di 174 milioni di euro con l'importo di 167,3 milioni di euro.

Il Ragioniere Generale dello Stato



Relazione tecnica

Articolo 4, ai commi da 9-bis e 9-quater

Comma 9-bis, lett. a): la disposizione si propone di valorizzare le funzioni del Comitato centrale, prevedendo, in particolare, che, al fine di accertare la regolarità delle imprese iscritte, lo stesso possa fare ricorso ai dati del CED per verificare la regolare copertura assicurativa dei veicoli nonché alle banche dati dell'INPS, dell'INAIL e delle camere di commercio, per accertare la congruità tra parco rotabile e numero di autisti dipendenti. Non comporta oneri aggiuntivi trattandosi di funzioni che saranno svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come previsto dal comma 9 ter.

lett. b): la disposizione disciplina i criteri a cui attenersi ai fini del rinnovo dei componenti degli organi del Comitato centrale dell'Albo degli autotrasportatori, in scadenza alla data del 31 dicembre 2013, senza incidere sul numero dei componenti. Dall'attuazione della disposizione non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della funziona pubblica ma anzi, risolvendo problemi interpretativi, elimina il rischio di contenziosi.

comma 9 quater prevede il trasferimento delle funzioni di cura e gestione degli albi provinciali degli autotrasportatori dalle Province agli Uffici periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le risorse umane disponibili a legislazione vigente. Tale norma non determina oneri a carico della finanza pubblica in quanto con decreto del Presidente del Consiglio, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, vengono trasferite le funzioni al Ministero delle infrastrutture anche le risorse finanziarie da destinare al funzionamento degli Uffici periferici.

Articolo 6, modifiche ai commi 21 e 22

La proposta in esame dispone, a partire dal periodo di imposta 2013, la deducibilità fiscale in 5 anni dell'importo della variazione della riserva sinistri relativa ai contratti di assicurazione dei rami danni, per la parte riferibile alla componente di lungo periodo, sia per la quota che a legislazione vigente è deducibile nei diciotto esercizi successivi sia per la quota attualmente deducibile nell'esercizio (30% della variazione riserva sinistri di lungo periodo), ai sensi dell'art. 111, comma 3, del TUIR ai soli fini IRES.

Ai fini della stima degli effetti di gettito, sono stati utilizzati i dati ricavati dal quadro RF del modello di dichiarazione Unico 2012 società di capitali ed enti commerciali, dai quali emerge una variazione in aumento per la variazione della riserva sinistri relativa ai contratti di assicurazione dei rami danni, per la parte riferibile alla componente di lungo periodo, di circa 846 milioni di euro (deducibili nei 18 esercizi successivi), da cui è possibile stimare in circa 363 milioni di euro la quota attualmente deducibile nell'esercizio.

La normativa proposta prevede la deducibilità in 5 anni dell'importo della variazione riserva sinistri (diciottesimi + 30%), producendo una differenza di deducibilità rispetto alla legislazione vigente.

Conseguentemente, è stata effettuata una simulazione su diversi anni ipotizzando costanti nel tempo i dati rilevati, stimando le deduzioni fiscali a legislazione vigente e le deduzioni a legislazione proposta per i diversi anni considerati.

Deducibilità		201 3	201 4	201 5	201 6	201 7	201 8	201 9	202 0	202	202
A. Impatto della proposta che prevede la deducibilità in 5 anni	Deducibilità vigente	0	47	94	141	188	235	282	329	376	423
delle variazioni della riserva sinistri per la quota di lungo periodo ora dedotte nei 18 esercizi	Deducibilità proposta	169	338	508	677	846	846	846	846	846	846
successivi.	Differenziale	169	291	413	536	658	611	564	517	470	423
	Deducibilità										
B. Impatto della proposta che prevede deducibilità in 5 anni della	vigente	363	363	363	363	363	363	363	363	363	363
variazione della riserva sinistri attualmente deducibile nell'esercizio di riferimento	Deducibilità proposta	73	145	218	290	363	363	363	363	363	363
	Differenziale	-290	-218	-145	-73	0	0	0	0	0	0

Milioni di euro

deducibilità(A +B)

In base ai differenziali indicati l'andamento di gettito di competenza, all'aliquota IRES del 27,5%, è il seguente:

Competenza

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2020

-121

74 268 463 658 611 564 517 470 423

Competenza	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
A. Impatto della proposta che prevede la deducibilità in 5 anni delle variazioni della riserva sinistri per la quota di lungo periodo ora dedotte nei 18 esercizi successivi.	-46,5	-80,1	-113,7	-147,3	-180,9	-168,0	-155,0	-142,1	-129,2	-116,3
B. Impatto della proposta che prevede deducibilità in 5 anni della variazione della riserva sinistri attualmente deducibile nell'esercizio di riferimento	79,8	59,8	39,9	19,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IRES ~ impatto sul gettito (A + B)	33,2	-20,2	-73,8	-127,3	-180,9	-168,0	-155,0	-142,1	-129,2	-116,3

Di cassa, con la percentuale di acconto del 75% ai fini IRES, l'andamento è il seguente:

			2010	2010	2017	2010	2017	2020	2021	
IRES	0,0	58,2	-60,3	-113,9	-167,5	-221,1	-158,3	-145,3	-132,4	-119,5

Milioni di euro

Articolo 6, commi da 22-bis a 22-sexies

La proposta normativa prevede, mantenendo la separazione tra durata civilistica e durata fiscale, la possibilità di dedurre fiscalmente canoni di leasing con durata almeno pari alla metà dell'ammortamento; in caso di immobili la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni. Ai fini della stima degli effetti di gettito sono stati utilizzati i dati ricavati dal Rapporto sul leasing 2012 redatto da Assilea, individuando i seguenti dati:

- stipulato complessivo leasing 2012 16,7 miliardi di euro di cui:
 - 4,9 miliardi di euro leasing auto (autovetture 36,6%, renting 22%, industriali e commerciali 41,4%);
 - o 5,7 miliardi di euro beni strumentali;
 - o 3,6 miliardi di euro immobiliare;
 - o 2,2 miliardi di euro impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- durate medie:
 - o veicoli industriali e commerciali 56 mesi;
 - o beni strumentali 54 mesi;
 - o immobiliare 206 mesi;
 - o energetico 209 mesi;
- tassi di interesse applicati ai diversi comparti.

Lo stipulato complessivo è stato depurato dei dati relativi ad alcuni comparti caratterizzati da una normativa fiscale specifica e diversa dai comparti oggetto della proposta normativa (tra cui le auto aziendali per le quali la normativa vigente rimane invariata), ottenendo uno stipulato totale di circa 12,8 miliardi di euro. In base alle informazioni fornite dall'associazione di categoria Assilea, lo stipulato è stato ridotto ulteriormente per tenere conto della flessione del 19% evidenziata nel primo semestre 2013. Le durate medie sono state considerate precedenti alla normativa che ha svincolato la durata contrattuale dalla durata minima fiscalmente rilevante, per cui la stima ha considerato le durate indicate come rappresentative dei due terzi dell'ammortamento. Di conseguenza, è stata ricalcolata in anni la durata minima proposta passando da due terzi alla metà; nel caso degli immobili la durata è stata fissata a dodici anni.

In base ai dati indicati, è stata effettuata un simulazione che ha ricalcolato, secondo le nuove durate ed i tassi di interesse ridotti in virtù della minore durata contrattuale, i canoni di locazione fiscali per i diversi comparti, ipotizzando la costanza negli anni dello stipulato complessivo e della ripartizione pro-quota. Relativamente ai diversi comparti è stato valutato il differenziale di deducibilità tra i canoni fiscalmente deducibili a legislazione vigente rispetto ai nuovi canoni ricalcolati in base alla normativa proposta. Ai fini IRAP l'effetto fiscale è stato stimato limitatamente ai soggetti per i quali non si applica il principio di derivazione, sostanzialmente le società di persone e ditte individuali, individuate dalla composizione dello stipulato per settore di

attività economica della clientela¹. Infine, si assume come primo anno di imposta di applicazione il 2014.

La proposta determina, in via generale, un aumento della deducibilità fiscale nei primi anni con una conseguente riduzione di gettito per poi condurre ad un riallineamento a regime. Dall'analisi svolta, con una aliquota media IRES/IRPEF del 23% e IRAP del 3,9%, si evidenziano i seguenti effetti di gettito:

Competenza	2014	2015	2016	2017
IRES	-123,6	-247,3	-370,9	-355,8
IRAP	-2,7	-5,1	-7,1	-6,6
Totale	-126,4	-252,4	-378,0	-362,4

In milioni di euro

Di cassa con un acconto IRES/IRPEF del 75% ed IRAP dell'85% l'andamento è il seguente:

	2014	2015	2016	2017
IRES	0,0	-216,4	-340,0	-463,6
IRAP	0,0	-5,1	-7,1	-8,7
Totale	0,0	-221,4	-347,1	-472,3

In milioni di euro

Per quanto riguarda la disposizione che prevede l'applicazione dell'imposta di registro nella misura del 4% sugli atti relativi alle cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria, ipotizzando 15.000 subentri in contratti di leasing immobiliare e un controvalore medio di 1.034.599 euro (dati forniti da Assilea) si avrebbe un maggior gettito da registro di 620,8 milioni di euro. A fronte di tale maggior gettito lordo, tuttavia, il contribuente può dedurre tale imposta nella determinazione del reddito imponibile e del valore della produzione IRAP, in quanto tale importo si somma al costo residuo del bene e è dedotto ripartito negli anni di durata residua. Considerando la durata residua di 5 anni, ne consegue una perdita di competenza (IRES/IRPEF ad aliquota media del 23% ed IRAP ad aliquota del media 3,9%) e di cassa (acconto IRES del 75% ed IRAP del 85%) come indicato di seguito, in milioni di euro:

Competenza	2014	2015	2016	2017
Registro	620,8	620,8	620,8	620,8
IRES	-28,7	-57,4	-86,1	-114,8
IRAP	-4,8	-9,7	-14,5	-19,4
Totale	587,3	553,7	520,2	486,7

In milioni di euro

In termini finanziari si ha:

¹ Rapporto sul Leasing 2012 – Assilea pagina 82

······	2014	2015	2016	2017
Registro	620,8	620,8	620,8	620,8
IRES	0,0	-50,2	-78,9	-107,6
IRAP	0,0	-9,0	-13,8	-18,6
Totale	620,8	561,6	528,1	494,6

In milioni di euro

L'emendamento, infine, prevede che non sia assoggettato al pagamento dell'IPT il passaggio di proprietà che si verifica al momento del riscatto di un veicolo in leasing.

Al fine di quantificare la perdita di gettito derivante dalla disposizione in esame, non disponendo di informazioni puntuali sull'entità delle fattispecie interessate, si sono utilizzati i dati di settore forniti da ASSILEA in relazione al valore medio dell'IPT e alla frequenza dei riscatti, sia delle autovetture che dei veicoli commerciali, quali di seguito riportati in tabella:

Tipologia di veicolo	2014	2015	2016	2017	Gettito medio IPT al riscatto (euro)
Autovetture	50.000	50.000	35.000	35.000	210
Veicoli commerciali e industriali	30.000	30.000	24.000	24.000	450
Totale	80.000	80.000	59.000	59.000	

Gli effetti finanziari determinati dalla disposizione in esame, considerando anche quelli positivi derivanti dal venir meno della deducibilità ai fini delle IIDD e IRAP dell'IPT, sono i seguenti:

	2014	2015	2016	2017
IPT	-24,0	-24,0	-18,1	-18,1
IRPEF/IRES	-	9,2	5,2	3,0
IRAP	-	1,8	1,0	0,5
Totale	-24,0	-13,0	-11,9	-14,6

In milioni di euro

Si indicano, nella tabella che segue, gli effetti finanziari complessivi derivanti dalle disposizioni esaminata:

	2014	2015	2016	2017
Deducibilità canoni leasing	0,0	-221,4	-347,1	-472,3
Imposta di registro su cessioni contratti	620,8	561,6	528,1	494,6
Esenzione IPT	-24,0	-13,0	-11,9	-14,6
Totale	596,8	327,2	169,1	7,6

In milioni di euro

Articolo 6, commi da 22-septies a 22-undecies

La disposizione stabilisce che a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, qualora dalla dichiarazione IRAP emerga un valore della produzione negativo, la quota delle attività per imposte anticipate di cui al comma 55 dell'articolo 2 del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, che hanno concorso alla formazione del valore della produzione netta negativo, è trasformata per intero in crediti d'imposta.

Ai fini della stima degli effetti di gettito è necessario considerare due elementi che possono produrre imposte anticipate ai fini IRAP:

- 1. i maggiori valori conseguenti alle operazioni straordinarie di cui all'articolo 15 comma 10, 10 bis e 10 ter del D.L. 185/2008;
- 2. la deducibilità in quinti delle rettifiche su crediti e delle perdite su crediti da elementi certi e precisi.

Per quanto riguarda il primo punto sono stati utilizzati i dati ricavati dal quadro RQ, sezione relativa alla determinazione della imposta sostitutiva dovuta ex articolo 15, comma 10 del D.L. n. 185/2008, per tutti gli anni di imposta dal 2008 al 2011. Si tratta dei soggetti beneficiari di una operazione straordinaria i quali hanno optato di assoggettare, in tutto o in parte, ad imposta sostitutiva di cui al comma 2-ter dell'art. 176 TUIR, con l'aliquota del 16 per cento, i maggiori valori attribuiti in bilancio all'avviamento, ai marchi d'impresa e alle altre attività immateriali.

Il soggetto beneficiario potrà effettuare nella dichiarazione ai fini IRES e IRAP del periodo di imposta successivo a quello nel corso del quale è versata l'imposta sostitutiva, la deduzione di cui all'art. 103 del TUIR e agli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, del maggior valore dell'avviamento e dei marchi d'impresa in misura non superiore ad un decimo, a prescindere dall'imputazione al conto economico.

Inoltre è stato considerato l'importo, dichiarato nel modello U2012 società di capitali ed enti commerciali al quadro RQ, sezione XIX, dai soggetti che si avvalgono della facoltà di cui ai commi 10-bis e 10-ter dell'art. 15 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, secondo le quali le disposizioni del comma 10 dell'art. 15 del decreto legge n. 185 del 2008 sono applicabili anche ai maggiori valori delle partecipazioni di controllo, iscritti in bilancio a seguito dell'operazione straordinaria a titolo di avviamento, marchi d'impresa e altre attività immateriali; le disposizioni in oggetto si applicano alle operazioni effettuate entro il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2010 ed il versamento della imposta sostitutiva dovuta era dovuto entro il 30 novembre 2011.

Infine, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le predette disposizioni si applicano anche alle operazioni effettuate nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2011; in tal caso, il versamento della prima rata della imposta sostitutiva dovuta deve avvenire entro i termini di versamento del saldo IRES relativo al periodo di imposta 2012. A tali dati vanno inoltre aggiunti i maggiori valori stimati nel presente provvedimento nell'articolo sul riallineamento delle partecipazioni.

Complessivamente, per le sole banche i dati risultanti sono:

• un importo complessivo di maggiori valori attribuiti in bilancio all'avviamento, ai marchi d'impresa e alle altre attività immateriali nel 2008 per circa 29,9 miliardi di euro relativi a 31 soggetti;



- un importo complessivo di maggiori valori attribuiti in bilancio all'avviamento, ai marchi d'impresa e alle altre attività immateriali nel 2009 per circa 6,3 miliardi di euro relativi a 13 soggetti;
- un importo complessivo di maggiori valori attribuiti in bilancio all'avviamento, ai marchi d'impresa e alle altre attività immateriali nel 2010 per circa *I* miliardo di euro relativi a 9 soggetti;
- un importo complessivo di maggiori valori attribuiti in bilancio all'avviamento, ai marchi d'impresa e alle altre attività immateriali nel 2011 per circa 3,7 miliardi di euro (599 /16%) (gettito F24 2012);
- maggiori valori delle partecipazioni iscritti in bilancio a seguito dell'operazione straordinaria a titolo di avviamento, marchi d'impresa e altre attività immateriali (ex art 15 co. 10-bis e 10-ter DL n. 185/2008) nel 2011 per circa 13,1 miliardi di euro [2,1/16%, gettito F24 2013].

Attraverso l'abbinamento con l'archivio IRAP è stata rilevata, per ogni anno di imposta potenzialmente interessato dalla proposta normativa (dal 2013), la somma degli ammortamenti (componenti negativi) potenzialmente deducibili in ogni periodo di imposta e la quota di detti ammortamenti che hanno concorso, o si stima concorreranno, alla formazione del valore della produzione netta IRAP negativo e che, quindi, genereranno credito di imposta sulle DTA. Tale credito d'imposta è spendibile a decorrere del periodo di imposta successivo, tenuto altresì conto della decorrenza fiscale delle maggiori quote di ammortamento deducibili.

Per quanto riguarda lo stock (ex art. 15, c. 10, D.L. n. 185/2008 ed ex art. 15, c. 10-bis e 10-ter, D.L. n. 185/2008), la quota di ammortamenti che hanno concorso o si stima concorreranno alla formazione del valore della produzione netta IRAP negativo è di circa 649 milioni di euro annui dal 2013 al 2017 e di circa 1.265 milioni di euro dal 2018, rappresentativo del valore massimo di ammortamenti destinato a ridursi negli anni successivi per l'esaurirsi delle quote di ammortamento relative alle operazioni straordinarie dei primi anni.

Per quanto riguarda, invece, il credito di imposta che maturerà sulle DTA IRAP per le operazioni straordinarie future, considerando a regime il comma 10 dell'articolo 15 e il comma 10-bis e 10-ter dello stesso articolo, in quanto oggetto di modifica nel presente provvedimento, si stima:

- relativamente al comma 10, si evidenzia che dai dati dei versamenti dell'imposta sostitutiva codice tributo 1821, negli ultimi tre esercizi risulta un totale di circa 1.188 milioni di euro; pertanto, ipotizzando un flusso a regime di 396 milioni di euro annuo (1.188/3), si stimano maggiori valori per circa 2.475 milioni di euro, ammortizzabili in 10 anni;
- relativamente ai commi 10-bis e 10-ter, i maggiori valori annui si stimano in circa (100 / 16%) 625 milioni di euro come indicato in sede di relazione tecnica alla norma sul riallineamento delle partecipazioni ammortizzabili in 10 anni.

Una volta individuati i flussi annui dei maggiori valori e, quindi, le relative quote di ammortamento deducibili, si è provveduto a stimare la quota di tali flussi riferibile a contribuenti con valore della produzione IRAP negativo, applicando la percentuale rilevata nei valori di stock (649 / 4.094, circa il 16%).

Pertanto, relativamente ai dati del comma 10, si ottiene una quota annua di circa $2.475 / 10 \times (649 / 4.094) = 39.2$ milioni di euro il primo anno (il 2013), crescente di anno in anno per dieci anni; relativamente ai dati del comma 10-bis e 10-ter, si ottiene una quota annua di circa 625 / 10

10 X (649 / 4.094) = 9.9 milioni di euro il primo anno (il 2016), crescente di anno in anno per dieci anni.

Per quanto riguarda il secondo punto, in relazione alle maggiori deduzioni conseguenti alla normativa proposta, che introduce ai fini IRAP la deducibilità in quinti delle rettifiche su crediti e delle perdite su crediti da elementi certi e precisi rispetto alla legislazione vigente, sono state analizzate, attraverso l'abbinamento con l'archivio IRAP, le svalutazioni con valore della produzione negativo, individuandole in circa 415 milioni di euro rispetto ai 18,2 miliardi di euro di svalutazioni totali (2,3%).

Applicando tale percentuale alle svalutazioni e alle perdite da elementi certi e precisi, tenuto altresì conto dei dati dalle associazioni di settore, si stima un importo di componenti negativi che concorreranno alla formazione del valore della produzione netta IRAP negativo e che quindi genereranno credito di imposta sulle DTA, di circa (18,2+3,7) X 2,3% / 5=100,7 milioni di euro il primo anno (il 2014), crescente di anno in anno per quattro anni.

Di seguito si evidenzia in termini di competenza l'andamento negli anni dei componenti negativi che hanno concorso o concorreranno alla formazione del valore della produzione netta IRAP nonché l'effetto negativo di gettito annuo, sotto forma di maggiore credito di imposta sulle DTA utilizzabile in compensazione che maturerà ogni anno, alla aliquota nominale del 5,2%.

In termini di cassa il credito di imposta è spendibile dall'anno successivo a quello nel quale si rileva il valore della produzione negativo ai fini IRAP (in milioni di euro):

Ammortamenti	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stock	648,7	648,7	648,7	648,7	648,7	1264,6	1264,6	1181,8
Flusso comma 10		39,2	78,4	117,6	156,8	196,1	235,3	274,5
Flusso commi 10 bis e 10 ter				9,9	19,8	29,7	39,6	49,5
Svalutazioni		100,7	201,5	302,2	403,0	403,0	403,0	403,0
Totale	648,7	788,6	928,6	1078,4	1228,3	1893,3	1942,4	1908,8

Milioni di euro

Competenza	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stock	-33,7	-33,7	-33,7	-33,7	-33,7	-65,8	-65,8	-61,5
Flusso comma 10	0,0	-2,0	-4,1	-6,1	-8,2	-10,2 .	-12,2	-14,3
Flusso commi 10 bis e 10 ter	0,0	0,0	0,0	-0,5	-1,0	-1,5	-2,1	-2,6
Svalutazioni	0,0	-5,2	-10,5	-15,7	-21,0	-21,0	-21,0	-21,0
Totale	-33,7	-41,0	-48,3	-56,1	-63,9	-98,5	-101,0	-99,3

Milioni di euro

Cassa	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stock		-33,7	-33,7	-33,7	-33,7	-33,7	-65,8	-65,8
Flusso comma 10		0,0	-2,0	-4,1	-6,1	-8,2	-10,2	-12,2
Flusso commi 10 bis e 10 ter		0,0	0,0	0,0	-0,5	-1,0	-1,5	-2,1
Svalutazioni		0,0	-5,2	-10,5	-15,7	-21,0	-21,0	-21,0
Totale		-33,7	-41,0	-48,3	-56,1	-63,9	-98,5	-101,0

Milioni di euro

Articolo 7, comma 3

Per l'anno 2014 è incrementata la spesa di 25 milioni per gli interventi di pertinenza del Fondo per le non autosufficienze, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica. La norma non comporta effetti in termini di fabbisogno e indebitamento, in quanto tale spesa rientra nel Patto di Stabilità Interno.

Articolo 7, comma 6

La disposizione autorizza una spesa complessiva di 110 milioni di euro, con un incremento di 10 milioni, rispetto alla norma originaria, per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, del d.l. 25 marzo 1997, n. 67 nonché per far fronte alla necessità di destinare risorse ai lavoratori socialmente utili e a quelli di pubblica utilità della Regione Calabria e a quelli di cui alla legge della Regione Calabria 13 giugno 2008, n. 15.

Articolo 9, comma 20

La modifica al comma 20 prevede la riduzione dell'integrazione a favore del Fondo per le esigenze indifferibili di 80 milioni di euro per l'anno 2014.

Articolo 9, commi 27 – bis e27-ter

La proposta emendativa prevedere, per l'anno 2014, un'autorizzazione di spesa di 50 milioni di euro in favore dei Policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali e di 30 milioni di euro in favore dell'Ospedale Pediatrico "Bambino Gesù". Poiché trattasi di strutture sanitarie e di importi indicati nell'elenco 1 di cui all'articolo 9, comma 20 del disegno di legge, la copertura è già individuata nel provvedimento.

Si dispone, altresì, che per i predetti Policlinici universitari l'autorizzazione di spesa sia estesa anche per il periodo 2015-2024, per un importo pari a 35 milioni di euro annui.

L'erogazione delle somme in favore dei Policlinici universitari è comunque subordinata alla sottoscrizione di protocolli d'intesa, tra le singole università e la regione interessata, che disciplinino tutti gli aspetti relativi all'assistenza sanitaria, compresa la definitiva regolazione di eventuali contenziosi pregressi.

Articolo 9, commi 27-quater

La disposizione prevede un incremento della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, di euro 312,3 milioni per l'anno 2014, 290 milioni per l'anno 2015 e 65 milioni a decorrere dall'anno 2016.

Articolo 13, comma 15

L'emendamento aggiunge alle voci di spesa attualmente escluse anche le spese relative al fondo delle politiche sociali e delle non autosufficienze.

Articolo 17, comma 7

La modifica normativa dispone, a decorrere dall'anno 2014, l'incremento dell'aliquota dell'IVAFE al 2 per mille su base annua. La legislazione vigente fissa tale aliquota all'1,5 per mille su base annua.

In base ai dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2011, risulta un ammontare imponibile relativo ai codici del Quadro RW che individuano le attività finanziarie in esame, di circa 11,1 miliardi di euro.

Applicando l'aliquota del 2 per mille ed una quota di credito per le imposte pagate all'estero pari ad un terzo (come da metodologia applicata nella Relazione Tecnica a corredo della norma originaria), si stima un recupero di gettito di competenza annua di circa +3,7 milioni di euro.

L'andamento del gettito di cassa, considerando la percentuale di acconto del 100 per cento, risulta il seguente (milioni di euro):

	2014	2015	2016
IVAFE	0	+7,4	+3,7

Articolo 18, comma 24-bis

La disposizione interviene all'art. 14, comma 3 del DL 91/2013, il quale prevede che a decorrere dal 2014, con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli da adottare entro il 30 novembre 2013, venga incrementato il prelievo fiscale sui prodotti da fumo in misura tale da assicurare maggiori entrate pari a 50 milioni di euro annui.

La modifica normativa differisce di un anno tale incremento, che verrà attuato dal 2015, comportando oneri pari a 50 milioni di euro per il 2014.

Articolo 18, comma 24-ter

L'articolo in esame dispone che, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, a decorrere dal 1 gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2018, venga aumentata l'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché l'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 220 milioni di euro per l'anno 2017 ed a 199 milioni di euro per l'anno 2018.



Come previsto dalla stessa disposizione in esame il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli determinerà, pertanto, un aumento dell'aliquota dell'accisa sui prodotti interessati tale da garantire effetti finanziari complessivi, tenuto conto sia delle agevolazioni previste per il settore dell'autotrasporto, sia degli effetti sulle imposte dirette e sull'IRAP, nonché sull'IVA, in misura pari a 220 milioni di euro per l'anno 2017 ed a 199 milioni di euro per l'anno 2018. Per garantire i suddetti effetti positivi l'incremento delle aliquote si rifletterà negativamente, in termini di minori imposte dirette a causa della deduzione delle maggiori accise, per circa 12 milioni di euro per il 2019.

Articolo 18, comma 24-quater

La disposizione prevede l'esenzione fiscale degli interventi di sostegno erogati dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi in favore di soggetti in amministrazione straordinaria.

In particolare, la norma equipara l'intervento di sostegno in esame alle fattispecie previste ai sensi dell'art. 88, comma 4, del TUIR, per le imprese sottoposte a procedure concorsuali e per le imprese ammesse ai benefici di cui agli accordi di ristrutturazione dei debiti, conclusi ai sensi dell'articolo 182-bis L.F. Secondo tale articolo "non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società e agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), dai propri soci e la rinuncia dei soci ai crediti".

Al riguardo, si evidenzia che, sulla base dei dati disponibili a tutto il 2012 e considerando gli ultimi tre anni (dal 2010 al 2012), risulta che sono stati disposti specifici interventi di sostegno da parte del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositanti (F.I.T.D.), per circa 16 milioni di euro. Ipotizzando un flusso medio annuo di circa 5,3 milioni di euro, e considerando prudenzialmente che tali interventi concorrano alla tassazione in un unico esercizio, si stima una perdita di gettito di circa 1,5 milioni di euro su base annua.

In termini finanziari si ha:

2014	2015	2016	2017
-2,6	-1,5	-1,5	-1,5

Articolo 18, commi 24-sexies e 24-septies

La disposizione in esame, modificando l'articolo 188-bis del TUIR, dispone che la percentuale di riduzione del 20% del tasso di cambio su cui calcolare i redditi delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia, è maggiorata o ridotta in misura pari allo scostamento percentuale medio annuale registrato tra le due valute. La percentuale complessiva è stabilita con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

La legislazione vigente dispone che i redditi delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune per un importo complessivo non superiore a 200.000 franchi sono computati in euro sulla base del cambio rispetto all'euro, ridotto forfetariamente del 20%.

L'emendamento in esame prevede quindi che tale riduzione forfetaria del 20% sia variata ogni anno sulla base dello scostamento medio annuale delle valute euro e franco svizzero.

In base ai dati pubblicati da Banca d'Italia, il tasso di cambio medio euro/franco svizzero per il 2009, 2010, 2011 e 2012 è stato pari rispettivamente a 0,66224, 0,72446, 0,81129 e 0,82968. Ai fini della presente stima si assume come *proxy* dell'andamento futuro del tasso di cambio la

variazione media dell'ultimo triennio, pari al 7,9%, con una conseguente novella riduzione forfetaria pari al 27,9%.

Al fine di verificare l'impatto sul gettito della variazione di riduzione forfetaria, sono state effettuate elaborazioni con il modello di microsimulazione basato sulle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2012. I redditi, tranne le rendite su base catastale, sono stati estrapolati all'anno di riferimento. In base a tali elaborazioni, condotte applicando ad ogni soggetto residente nel Comune di Campione d'Italia la novella disposizione normativa, si stima una perdita di gettito IRPEF di competenza annua di circa -2,2 milioni di euro, cui si aggiunge una perdita di addizionali locali di circa -0,1 milioni di euro.

L'andamento del gettito di cassa, ipotizzando che la norma entri in vigore dal 2014, risulta il seguente (in milioni di euro):

·	2014	2015	2016
IRPEF	-1,6	-2,4	-2,2
Addizionali locali	0	-0,1	-0,1
Totale	-1,6	-2,5	-2,3

Articolo 18, commi da 24-octies e 24-novies

La norma in esame, al comma 1, sostituisce l'art. 21-bis del decreto legislativo n. 504/1995 al fine di rinnovare il programma agevolativo per le emulsioni in scadenza al 31 dicembre 2013.

Viene stabilito un nuovo programma della durata di sei anni, con decorrenza dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2019 e vengono determinate le aliquote di accisa ridotte applicabili alle emulsioni stabilizzate idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione, fissate nelle misure come sotto indicato:

- a) emulsione stabilizzata di gasolio con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso:
 - 1) usata come carburante: euro 374,67 per mille litri;
 - 2) usata come combustibile per riscaldamento: euro 245,16 per mille litri;
- b) emulsione di olio combustibile denso ATZ con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso:
 - 1) usata come combustibile per riscaldamento: euro 99,32 per mille chilogrammi;
 - 2) per uso industriale: euro 41,69 per mille chilogrammi;
- c) emulsione di olio combustibile denso BTZ con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso:
 - 1) usata come combustibile per riscaldamento: euro 29,52 per mille chilogrammi;
 - 2) per uso industriale: euro 20,84 per mille chilogrammi.

Rispetto al programma precedente è stata variata esclusivamente l'aliquota di accisa ridotta relativa alle emulsioni stabilizzate di gasolio con acqua usate come carburante, per tenere conto degli intervenuti incrementi sull'aliquota di accisa del gasolio uso autotrazione e per ripristinare il

rapporto percentuale tra le aliquote dei due prodotti stabilito inizialmente dal legislatore (pari a circa il 60%).

Non hanno subito variazioni le aliquote di accisa dei restanti prodotti emulsionati in quanto non si sono verificate nel quinquennio variazioni delle aliquote di accisa del gasolio uso riscaldamento e dell'olio combustibile.

Sulla base degli ultimi dati disponibili, relativi all'anno 2012, forniti per i prodotti in esame dalla Agenzia delle Dogane, si è proceduto alla determinazione degli effetti finanziari della proroga della agevolazione, stimati confrontando l'aliquota di base dei singoli prodotti (gasolio carburante: € 617,40 per mille litri; gasolio riscaldamento: € 403,21 per mille litri; BTZ denso per riscaldamento: € 64,2421 per mille kg; BTZ denso per uso industriale: €31,38870 per mille kg) con quella ridotta stabilita dalla norma agevolativa; detti effetti ammontano a 2,2 milioni di euro annui in termini di accise, non vengono indicati effetti in termini di IVA, trattandosi di operatori intermedi.

Pertanto il programma agevolativo in esame genera per il bilancio dello Stato effetti finanziari negativi per 2,2 milioni di euro su base annua dal 2014 al 2019.

Articolo 17, modifiche al comma 4, comma 5-bis e comma 7-bis

Comma 5-bis - Il comma prevede l'esclusione, per il solo anno 2014, del credito d'imposta relativo all'agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori dalle riduzioni previste dall'elenco 2, con un minor risparmio quantificato in 326 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare per il medesimo anno.

Comma 7-bis - La norma prevede l'abrogazione, a partire dall'anno d'imposta 2014, di alcune agevolazioni fiscali e crediti di imposta, previsti dalle seguenti disposizioni:

- 1. regime fiscale di attrazione europea (articolo 41, decreto legge 78/2010): la misura agevolativa prevede che le imprese residenti in un paese dell'Unione europea, che intraprendono in Italia nuove attività economiche, possono applicare, per un periodo di tre anni e previo interpello, la normativa tributaria vigente in uno Stato europeo diverso dall'Italia. Le previsioni a legislazione vigente per gli anni 2014-2016 scontano gli effetti, già a regime, della suddetta agevolazione fiscale in termini di minori entrate tributarie per 45 milioni annui. Pertanto, l'abrogazione della disposizione produce effetti di maggiore gettito di pari importo, sia in termini di saldo netto da finanziare, che in termini di fabbisogno e indebitamento netto;
- 2. regime fiscale per i distretti produttivi (articolo 1, comma 386, legge 266/2005; articolo 3, decreto legge 5/2009): le misure introdotte dalle disposizioni normative indicate prevedono una disciplina fiscale di favore per i distretti produttivi. Le previsioni a legislazione vigente per gli anni 2014-2016 scontano gli effetti, già a regime, delle suddette agevolazioni in termini di minori entrate tributarie per 50 milioni annui. Pertanto, l'abrogazione delle citate misure agevolative produce maggiore gettito di pari importo, sia in termini di saldo netto da finanziare, che in termini di fabbisogno e indebitamento netto;
- 3. esenzione delle plusvalenze reinvestite in società costituite da non più di tre anni (art. 68, co. 6 bis e 6 ter, TUIR): la misura che si intende abrogare prevede l'esenzione delle plusvalenze reinvestite in società costituite da non più di tre anni che svolgano la medesima attività della società della quale le quote o le azioni sono state dismesse, al fine di favorire l'investimento nel capitale di società di nuova o recente costituzione. Le previsioni a

legislazione vigente per il triennio 2014-2016 scontano gli effetti di tale agevolazione, in termini di minore gettito, per 300.000 euro ogni anno. Pertanto, la soppressione dell'agevolazione comporta un miglioramento dei saldi di finanza pubblica, per maggiori entrate fiscali di pari importo;

4. credito di imposta a favore delle PMI per la ricerca scientifica (articolo 5, L. 449/1997): l'articolo 5 della legge n.449/1997 ha introdotto, a partire dall'anno d'imposta in corso al 1 gennaio 1998, un credito d'imposta per l'assunzione di ricercatori o per commesse di ricerca ad università e ad altri soggetti operanti nell'ambito della ricerca scientifica. La soppressione di tale credito d'imposta, a decorrere dall'anno 2014, comporta effetti finanziari nella misura indicata nella sottostante tabella in cui si è tenuto conto che la decorrenza della norma lascia immutato il diritto dei contribuenti a fruire della predetta agevolazione, concessa fino all'esercizio 2013, nei limiti e con le modalità stabilite nei decreti attuativi. Pertanto, è stato necessario tener conto del meccanismo di trascinamento temporale del credito che viene stimato in euro 3 milioni per il 2014 ed euro 1 milione per il 2015.

Gli effetti finanziari complessivi derivanti dalla soppressione delle predette agevolazioni fiscali sono riassumibili nel prospetto seguente:

Norma di	Descrizione	Sa	aldo nett	0		abbisogn itamento	
Mermento		2014	2015	2016	2014	2015	2016
Art. 41, DL 78/2010	Regime fiscale di attrazione europea	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0
Art. 1, co. 386, L. 266/2005; Art. 3, DL 5/2009	Distretti produttivi e reti di imprese	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Art. 5, L. 449/1997	Credito imposta a favore delle PMI per la ricerca scientifica	-33,7	-33,6	-33,7	-15,0	-15,0	-15,0
DDLS-Articolo 17, comma 4	Espunzione Credito imposta a favore delle PMI per la ricerca scientifica (Art. 5 Legge 449/1997) dall'Elenco 2	+6,7	+5,5	+5,5	+3,0	+3,0	+3,0
Art. 68, co. 6 bis e	Esenzione delle plusvalenza reinvestite in società costituite da non più di tre anni che svolgano la medesima attività delle società della quale le quote o le azioni sono state						
6 ter, TUIR	dismesse	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
	TOTALE EFFETTI	122,3	123,4	123,5	107,3	107,3	107,3

Importi in milioni di euro

La disposizione tiene conto che il predetto credito d'imposta a favore delle PMI per la ricerca scientifica, istituito ai sensi dell'art. 5 della legge 449/97, è tra quelli per i quali l'articolo 17, comma 4, ha stabilito la possibilità di fruizione nella misura massima dell'85% di quanto spettante per ciascun credito d'imposta indicato nell'allegato elenco 2. Pertanto, a fronte della sua soppressione si è provveduto ad espungere tale voce dal predetto elenco 2 e a rideterminare i complessivi effetti previsti in termini di saldo netto da finanziare, fabbisogno e indebitamento netto recati dal citato articolo 17, comma 4.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per ali effetti deil'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la avuto esito

the

POSITIVO

[] NEGATIVO

2 2 NOV. 2013

Il Ragioniere Generale dello Stato



		DISEGNO DI LEGGE DI STABILITA 2014-2016- EMENDAMENTI SENATO - AS 1120	STAB	ILITA 2	014-2016- E	MENDAMEN	ri SENATO -	AS 1120		,			
[ľ	Saldo	Saldo netto da finanziare	ziare		Fabbisogno		Inde	ndebitamento netto	atte
art	comma				2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
ဖ	21	Deducibilità variazione riserva sinistri in 5 anni	Φ	+	58.2		•	58.2			58.2		
9	21	Deducibilità variazione riserva sinistri in 5 anni	æ		0,0	-60,3	-113,9	0'0	-60,3	-113,9	00	-60,3	-113,9
9	da 22bis a 22 sexies	Disposizioni in materia di leasing- IRES	Φ	-		-216,4	-340,0		-216,4	-340,0	-	-216,4	-340,0
9	da 22bis a 22 sexies	Disposizioni in materia di leasing- IRAP	Ф	-				•	-5,1	-7,1		-5,1	-7,1
ဖ	da 22bis a 22 sexies	Disposizioni in materia di leasing- IRAP	v	Ü		5,1	7,1	•					
9	da 22bis a 22 sexies	Imposta registro su cessioni contratti locazione finanziaria- IRES	Ф	+		-50,2	-78,9		-50,2	-78,9		-50,2	-78,9
ဖ	da 22bis a 22 sexies	Imposta registro su cessioni contratti locazione finanziaria- IRAP	Ф	+					0'6-	-13,8		0'6-	-13,8
ω	da 22bis a 22 sexies	Imposta registro su cessioni contratti locazione finanziaria- IRAP	ø	O	•	0'6	13,8						
ဖ	da 22bis a 22 sexies	Esenzione IPT	Φ	+				-24,0	-24,0	-18,1	-24,0	-24,0	-18,1
ဖ	da 22bis a 22 sexies	Esenzione IPT	Ø	υ	24,0	24,0	18,1						
ဖ	da 22bis a 22 sexies	Esenzione IPT- IRPEF/IRES	ø	+		9,2	5,2	·	9,2	5,2		9,2	5,2
φ	da 22bis a 22 sexies	Esenzione IPT- IRAP	Φ	+					1,8	1,0	•	8,1	1,0
9	da 22bis a 22 sexies	Esenzione IPT-IRAP	Ø	υ	0,0	-1,8	0,1	•					
φ	da 22bis a 22 sexies	Imposta registro su cessioni contratti	Φ	+-	620,8	620,8	620,8	620,8	620,8	620,8	620,8	620,8	8'029
œ	da 22septies a 22 undecies	DTA - Crediti di immeta	U		33,7	41,0	48,3	33,7	41,0	48,3	33,7	41,0	48,3
^	m	Fondo per le non autosufficienze) vi	ט נ	25.0								
7	9	Lavori socialmente utili	· v	0	10.0			10.0			10.0		
6	20	Fondo per le esigenze indifferibili	Ø	O	-80,0			-80.0			-80.0		
တ	27-bis	Policlinico gemelli	Ø	υ	50,0	35,0	35,0	50,0	35,0	35,0	50.0	35,0	35,0
တ	27 -ter	Bambin Gesù	ø	o	0'08			30,0		,	30,0		
တ	27 - quater	Incremento FISPE	'n	ပ	312,3	290,0	65,0	312,3	290,0	65,0	312,3	290,0	65,0
17	Spis	Autotrasporto	v	Ų	326,0			150,0			150,0		
11	7	Imposte sul valore prodotti e strumenti finanziari estero- IVAFE al 2 per mille	Ð	-	0,0	7,4	3,7	0,0	7,4	3,7	0,0	7,4	3,7



		DISEGNO DI LEGGE D	STAE	ILITA ;	GGE DI STABILITA 2014-2016- EMENDAMENTI SENATO - AS 1120	MENDAMEN	TISENATO	. 45 1120					
								771 27					
art	emmoo				Saldor	Saldo netto da finanziare	nziare		Fabbisogno		Inde	ndebitamento netto	etto
;	7 17 1				2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
	/ DIS.1	Regime fiscale di attrazione Europea	Φ	-	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45.0	45.0	45.0	45.0
= :	7.810 /	Distretti produttivi e reti di imprese	Φ	-	20'0	20'0	50,0	50,0	50,0	50,0	50.0	50.0	50.05
	7bis.3	Abrogazione esenzione plusvalenze reinvestite	ω	-	0,3	6,0	6,0	6,0	6,0	, E,0	6,0	6,0) 6'0
17	7 bis.4	Credito di imposta a favore PMI per ricerca scientifica Esculprione condito di imposto de con par	Ø	×	-33,7	-33,6	-33,7	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0
17	7 bis.4	ricerca scientifica dall'Elenco 2	Ø	¥	6,7	5,5	5,5	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
€	24 bis	Differimento incremento prelievo prodotti da fumo	O		-50,0	•••		-50,0			-50.0		
38	24 quater e quinquies Esenzione intervent 24 quater e quinquies Little 24 quater 24 quater 25 quater	Esenzione interventi sostegno Fondo interbacario tutela dei depositi -FITD	ø	+	-2.6	r.	, r.	. 4	A.	ų	<u> </u>		1
18		Modifica disposizione tasso di cambio Campione d'Italia- IRPFF	e)	-	9.	-2.4	5 6	, 4, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6,	. c	<u>.</u> c	, , , o	ι. υ. γ	υ, υ
8	24 sexies e septies	Modifica disposizione tasso di cambio Campione d'Italia- Addizionali Locali	Φ	+	,	·	ļ)	į 0	2, 0,	<u>.</u>	, d	7,7
	24 sexies e septies	Modifica disposizione tasso di cambio Campione d'Italia- Addizionali Locali	Ø	Ú		0,1	0,1	•	·	;		<u>-</u>	- ?
<u>~</u>	24 octies e novies	Rinnovo programma agevolativo emulsioni	Φ	· +-	-2,2	-2,2	-2,2	-2,2	-2,2	-2,2	-2,2	-2,2	-2,2
		Entrate			717,9	399,7	186,3	693.9	363.3	148.2	693 0	263.2	140 2
		Spese	-		704,0	374,3	158,2	494,0	354.0	136.3	494.0	354.0	136.3
		rotale generale articolato			13,9	25,4	28,1	199,9	9.3	119	199.9	0 3	14.0
												2,5	2

ę.